



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 255 della seduta del 09 giugno 2023.

Oggetto: Approvazione del Disciplinare sulle spese di rappresentanza della Giunta regionale

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to dott. Filippo Pietropaolo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____
f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di rappresentanza connessa all'esigenza di mantenere alto il prestigio della Regione e suscitare su di essa, sulle sue iniziative e sui suoi obiettivi di intervento l'attenzione e l'interesse degli stakeholders istituzionali e dell'opinione pubblica;

non esistendo, nell'attuale quadro normativo, disposizioni specifiche che indichino i presupposti che devono sussistere perché, nelle varie fattispecie concrete, le spese erogate da una p.a. possano correttamente ricondursi alla categoria delle "spese di rappresentanza", è necessario rifarsi ai principi dettati in materia dalla più recente giurisprudenza contabile che ha delineato i tratti identificativi delle spese di rappresentanza. (cfr. Deliberazioni: Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia -deliberazione n. 19 /2021/VSG; Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP);

le spese di rappresentanza devono essere sostenute nel rispetto dei principi dell'inerenza, ufficialità, congruità e non devono essere in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione e devono rispettare i valori di efficacia, efficienza, economicità di cui alla legge 241/90 e s.m.i., oltre ai principi della trasparenza e proporzionalità.

CONSIDERATO CHE

l'Amministrazione regionale, al fine di dimostrare una sempre maggiore trasparenza e correttezza e allo scopo di conseguire una gestione finanziaria sempre più sana, ha ravvisato l'opportunità e la necessità di revisionare e codificare in un disciplinare la categoria delle spese di rappresentanza e di altre tipologie di spese diverse da quelle di rappresentanza, nell'intento di perseguire il rispetto dei principi e dei criteri desunti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti;

tale disciplinare, apprestando una disciplina generale e astratta, vale a conferire alle relative procedure trasparenza e conoscibilità, giacché l'ente pubblico è tenuto ad effettuare spese di rappresentanza non sulla base di particolari valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione;

RITENUTO conseguentemente di approvare il Disciplinare sulle spese di rappresentanza e di funzionamento della Giunta regionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore a Personale, Dott. Pietropaolo, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il Disciplinare sulle spese di rappresentanza della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente agli Assessori e ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali;
3. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO

Disciplinare sulle spese di rappresentanza della Giunta Regionale

Art.1

(Definizione di spese di rappresentanza)

1. Per spese di rappresentanza si intendono quelle spese correlate a situazioni ufficiali, connotate da eccezionalità, che hanno la specifica funzione di mantenere o incrementare il prestigio istituzionale esterno della Regione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua immagine nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali (carattere dell'inerenza); nonché dirette a finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'interesse di ambienti e soggetti qualificati o dei cittadini amministrati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità)¹.
2. Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto ai valori di mercato e alle finalità perseguite dall'ente.
3. Le spese disposte devono essere rigorosamente documentate e motivate con esplicita individuazione:
 - dell'interesse istituzionale perseguito;
 - del rapporto/collegamento tra l'attività dell'ente e la spesa sostenuta;
 - della qualificazione del soggetto destinatario;
 - dell'occasione della spesa;
4. Esulano dall'attività di rappresentanza le spese che:
 - non sono strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
 - le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono;
 - si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Art. 2

(Tipologia e voci ricorrenti delle spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza possono essere suddivise, in via esemplificativa, secondo le seguenti aggregazioni:
 - a) **Spese di ristorazione/servizio bar:** per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto delle finalità di tali iniziative e dei destinatari, sempre che le stesse spese non siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti. Pertanto rientrano nelle spese di rappresentanza le spese a tal fine sostenute e inerenti ad un incontro istituzionale debitamente documentato, avente risonanza, importanza e visibilità pubblica idonea ad accrescere il prestigio della Regione.
 - b) **Spese per gemellaggi:** sono le spese fondate sulla concreta e obiettiva esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere rapporti con soggetti estranei accrescendo il proprio ruolo istituzionale (per es. delegazioni straniere): tale spesa deve avere i seguenti requisiti:
 - presenza di elementi che richiedono una proiezione esterna dell'attività dell'ente;
 - motivazione in ordine all'interesse istituzionale perseguito;
 - dimostrazione del rapporto tra attività dell'ente e spesa sostenuta;
 - qualificazione del soggetto destinatario;
 - ragionevolezza e congruità.

¹ La violazione di tali criteri comporta l'illegittimità della spesa sostenuta dall'Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. (cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia -deliberazione n. 19 /2021/VSG; Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP).

- c) **Spese relative a forme di ospitalità, manifestazioni di ossequio e considerazione** che l'ente realizza allo scopo di accrescere il proprio prestigio attraverso i propri rappresentanti nei confronti di organi e soggetti estranei, anche essi dotati di rappresentatività (es. spese di trasporto-piccoli omaggi);
- d) **Spese per omaggi** (ad esempio targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici o simili): per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto dei destinatari (soggetti esterni rappresentativi dell'ente di appartenenza) e delle finalità di tali iniziative ed escludere che le stesse siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti; gli omaggi devono essere di modico valore.
- e) **Spese per necrologi** ove rivolti ad autorità al vertice e cittadini emeriti, ad esclusione di quelle rivolte a dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori.
- f) **Spese strumentali:** es. addobbi, allestimenti.

Art. 3

(Destinatari delle spese di rappresentanza e riconducibilità)

1. Il destinatario della spesa deve essere un soggetto esterno rappresentativo dell'organo di appartenenza.
2. Per poter considerare legittime le spese in argomento, occorre che la funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente della Regione, bensì dagli organi istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione. Svolgono tale funzione di rappresentanza il Presidente, il Vicepresidente e gli Assessori.

Art. 4

(Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza)

1. Non sono rimborsabili a titolo di "spesa di rappresentanza" le spese effettuate (es. omaggi e pranzi) dall'amministrazione in favore dei propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali, ovvero afferenti a "normali rapporti istituzionali", gli esborsi sostenuti in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza o a favore degli amministratori dell'ente.
2. Qualora per la spesa non fosse possibile evincere tutti gli elementi che valgono a caratterizzare una spesa di rappresentanza, questa si riduce ad un mero atto di liberalità che, in quanto tale, risulta vietato.
3. Non sono considerate valide spese di rappresentanza le seguenti:
 - g) spese destinate non a fini promozionali dell'ente;
 - h) spese destinate a fini promozionali dei singoli amministratori;
 - i) spese non inerenti ai propri fini istituzionali;
 - j) spese non congrue;
 - k) spese non destinate a finanziare manifestazioni ufficiali;
 - l) spese prive del requisito della eccezionalità;
 - m) spese effettuate in assenza di corretti adempimenti amministrativi e contabili;
 - n) spese non riconducibili agli organi di vertice (istituzionalmente rappresentativi);
 - o) spese non destinate a soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono;
 - p) spese destinate ai propri dipendenti o amministratori;
 - q) spese effettuate fuori dello specifico stanziamento e oltre i limiti di spesa;
 - r) spese relative all'attività politica.

Art. 5

(Procedimento per le spese di rappresentanza)

1. Il procedimento inerente alle spese di rappresentanza è attivato su impulso del Presidente della Giunta Regionale del vice Presidente o dell'Assessore mediante

richiesta scritta, motivata e documentata, mediante richiesta scritta, motivata e documentata, al Responsabile del competente Settore del Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche.

2. Il responsabile dell'ufficio competente adotta il relativo provvedimento, previa verifica del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare e della copertura finanziaria della spesa medesima.
3. Le spese urgenti possono essere effettuate direttamente dal Presidente, dal vice Presidente o dell'Assessore. Per spesa urgente deve intendersi quella non programmata, occasionata da eventi imprevisti di cui non si è avuta conoscenza entro cinque giorni antecedenti l'evento cui la spesa inerisce.
4. Le spese di cui al comma 3, sono rimborsabili nel rispetto delle modalità di cui al comma 2, a condizione che siano:
 - a) comprovate da documentazione giustificativa vistata dall'ufficio di diretta collaborazione del Presidente del vice Presidente o dell'Assessore delegato;
 - b) corredate da nota scritta nella quale sono indicate le motivazioni, gli eventi o attività, adeguatamente documentati, che hanno originato la spesa medesima.
5. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, con idonea documentazione giustificativa, la natura, le circostanze, la qualificazione del soggetto destinatario, i motivi di interesse istituzionale che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni, la legittima misura della spesa.

Art. 6 (Altre tipologie di spese)

1. Le **spese per relazioni pubbliche** sono destinate a finanziare variegate attività volte non ad accrescere il prestigio dell'ente, come le spese di rappresentanza, ma a sviluppare i rapporti dell'ente con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di riferimento al fine di creare un'immagine positiva, ottenere un consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi. Non possono essere finalizzate a propagandare l'immagine dei vertici politici o di singoli assessori. Rientrano in tale tipologia le spese sostenute per incontri di lavoro: in questo caso l'interesse pubblico specifico tutelato è quello della proficuità della riunione che vada oltre l'orario normale di pranzo o di cena. Le spese di cui al presente comma devono essere rendicontate analiticamente con idonea documentazione giustificativa.
2. Le **spese di funzionamento** sono costituite dalle spese per celebrazioni, commemorazioni e manifestazioni che sono necessarie per celebrare quelle ricorrenze e festività connesse ai valori di libertà e democrazia e ai principi richiamati nelle carte fondamentali, nonché collegate a manifestazioni che riguardano il recupero delle tradizioni locali.
3. Le **spese per convegni-mostre** destinate in particolare agli incontri pubblici organizzati o coorganizzati dalla Regione in luogo e tempo definiti per discutere su un argomento di comune interesse (come ad esempio seminari, dibattiti, congressi, conferenze) su tematiche solitamente di natura amministrativa, sociale, culturale, scientifica, etc., riferibili pur sempre a fini istituzionali della Regione.
4. Le **spese di pubblicità** sono destinate alle attività attraverso le quali la Regione porta all'esterno della propria struttura notizie, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale e le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività, nonché le spese attinenti alla pubblicizzazione di manifestazioni, eventi e interventi riferibili a fini istituzionali della Regione. Gli opuscoli informativi possono essere considerate spese legittime di comunicazione, qualora perseguano lo scopo di illustrare l'azione dell'ente tra la cittadinanza, in particolare facendo conoscere i servizi erogati dall'ente e rendendo note le varie iniziative intraprese dall'amministrazione regionale; resta fermo che gli opuscoli non devono essere propaganda per i vertici politici.